



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano

ORDINANZA n. ____/2023

“Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 156/2012”

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”;
- VISTA** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree marine protette”;
- VISTO** il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti emanato di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n. 56 del 7 marzo 2012, “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”, con particolare riferimento all’articolo 1 che istituisce per le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri, superiori a 500 tsl, il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all’interno dei medesimi perimetri;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano” ed il relativo allegato “A” rubricato “Misure di salvaguardia del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano”;
- CONSIDERATO** che l’art 1 del D.M. 2 marzo 2012 su richiamato riconosce all’Autorità Marittima, ricorrendone i presupposti, la facoltà di disporre - nell’ambito della fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri – limiti di distanza differenti, in relazione alla tipologia dei traffici o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l’accesso e l’uscita dai porti;
- CONSIDERATO** altresì che lo stesso articolo 1 del citato D.M. 2 marzo 2012 fa salvi i provvedimenti riguardanti le rotte raccomandate ovvero obbligatorie;
- CONSIDERATO** che con Ordinanza n. 156/2012 in data 23 ottobre 2012, questa Autorità Marittima, al fine di assicurare la più efficace applicazione del predetto D.M. 2 marzo 2012, individuava limiti di navigazione introdotti dalla norma in funzione di linee di base/spezzate di riferimento ottenute allineando i punti costieri più esterni ricavandone un poligono che circoscrive il territorio costiero delle Isole del Giglio e di Giannutri;
- VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 28629 del 27 marzo 2012, “*Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 – misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale*”;

VISTO il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 39801 in data 30 aprile 2012, con il quale sono state impartite direttive applicative in ordine ai profili di sicurezza coincidenti con eventuali elevati livelli di traffico in limitati tratti di mare, nonché con esigenze dei trasbordi e dei trasporti da e per le navi da crociera;

VISTO il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e n. 89801 in data 5 ottobre 2012 (con il quale sono stati estesi i favorevoli avvisi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine all'adozione, nell'area di giurisdizione della Direzione Marittima di Livorno, di limiti di distanza dalla costa differenti da quelli stabiliti dal D.M. 2 marzo 2012, al fine di assicurare la regolarità dei traffici marittimi e la loro sicurezza;

VISTA la Circolare n. 13147 in data 15 luglio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante direttive sull' *"ambito di applicazione del decreto Clini -Passera alle unità da diporto c.d. Superyachts"*;

VISTA la nota in data 10 gennaio 2022 del Comune dell'Isola del Giglio, avente ad oggetto *"Possibilità di scalo di piccole navi da crociera nelle acque di Isola del Giglio"* con la quale veniva richiesto a questa Autorità Marittima di esaminare la possibilità di attivare la procedura necessaria per l'eventuale emanazione di specifica normativa per consentire l'accosto di piccole navi da crociera nelle acque di Isola del Giglio, in parziale deroga alla normativa vigente;

VISTE le note interlocutorie della Direzione Marittima di Livorno (in data 21 gennaio 2022 prot. 2208), di questo Comando (in data 25 gennaio 2022 prot 1528) e del Comune dell'Isola del Giglio (in data 4 febbraio 2022 prot. 1163);

CONSIDERATO l'esito della riunione tenutasi presso questo Ufficio Circondariale marittimo in data 16 marzo 2023, nell'ambito della quale sono stati valutati gli aspetti preliminari all'avvio dell'iter finalizzato alla rivisitazione dell'Ordinanza 156/2012 di questa Autorità Marittima;

VISTA la nota in data 12 gennaio 2023 del Direttore tecnico di Portagentario, in qualità di delegato della Civica Amministrazione dell'Isola del Giglio, con la quale venivano trasmesse a questo Comando alcune richieste di accosto all'Isola del Giglio, da parte delle compagnie di navigazione "Mistic Cruises" e "Ponant";

VISTA la propria nota prot. 1272 in data 31 gennaio 2023;

CONSIDERATA favorevolmente da parte di questa Autorità Marittima, la possibilità di poter rivisitare i limiti di distanza dalla costa determinati con la citata Ordinanza 156/2012 di questo Comando al fine di consentire in sicurezza l'atterraggio di navi da crociera in apposita area ove effettuare le relative operazioni di trasbordo e trasporto da e per le navi verso il sorgitore dell'Isola del Giglio;

CONSIDERATA la morfologica e le caratteristiche dei fondali antistanti la costa dell'Isola del Giglio, che consentono di individuare, all'interno dell'area perimetrata dall'Ordinanza 156/12 già richiamata, un punto di sosta verso nord-est che risulta essere non molto distante dal porto dell'Isola e tale da consentire operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri da e verso la nave in sosta in condizioni di massima sicurezza, seguendo un percorso *coast-to-coast* dal punto di sosta individuato, fino al punto di sbarco/imbarco nel porto del Giglio;

CONSIDERATO di poter prevedere in via sperimentale una modifica dell'Ordinanza n. 156/2012 onde contemplare un ridotto avvicinamento alla costa nordorientale dell'Isola alle navi da crociera per consentire operazioni di sosta e battellaggio;

RITENUTO OPPORTUNO consentire la predetta sperimentazione nel corso di almeno due stagioni crocieristiche successive in modo da valutare compiutamente l'efficacia del provvedimento, ed in tal modo recependo altresì i tempi di programmazione del mercato;

PRESO ATTO del riscontro reso dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con nota prot. 905 in data 9 febbraio 2023;

TENUTO CONTO di quanto precisato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto - con dp. 55778 in data 07 aprile 2023;

CONSIDERATO che l'oggetto di disciplina della presente Ordinanza è relativa all'atterraggio e sosta delle navi da crociera nell'area di sosta antistante l' Isola del Giglio;

TENUTO CONTO che l'Isola del Giglio subisce venti predominanti da nord-ovest e sud-est e che insiste una corrente diretta a nord, talvolta assai forte, lungo la costa orientale dell'Isola specialmente sensibile durante la stagione estiva e che, pur non risultando il punto di sosta individuato ridossato dai suddetti venti predominanti, la possibilità di scalo risulta percorribile in sicurezza con condizioni meteomarine assicurate (mare calmo, vento assente);

VISTI gli articoli 2, 16, 17, 62, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 (Area di sosta)

1. All'interno dell'area di protezione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano relativa all'Isola del Giglio, come individuata dai punti di coordinate geografiche riportate all'art. 2 dell'Ordinanza 156/2012 di questa Autorità Marittima e di cui alla rappresentazione grafica dello stralcio planimetrico allegato alla predetta Ordinanza, è istituita una zona di sosta rappresentata dalla linea ideale congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS '84)

A	Lat. 42°23' N	Long. 010°55.24' E
B	Lat. 42°23' N	Long. 010°55.85' E
C	Lat. 42°22.53' N	Long. 010°55.85' E
D	Lat. 42°22.53' N	Long. 010°55.24' E

2. Le unità che intendono dirigere alla zona di sosta sopra individuata devono avere cura di mantenere la propria posizione costantemente all'interno della medesima area.
3. È fatto assoluto divieto di oltrepassare, in qualunque momento, anche in corso di manovra di avvicinamento/allontanamento, le linee congiungenti i punti "A"- "D", "D"- "C", "C"- "B".

Art 2 (Punto di sosta)

1. All'interno della zona di sosta è individuato un punto di sosta avente le seguenti coordinate geografiche: lat. 42°22.76' N – long 010°55.55' E (punto INDIA Bis);
2. Le navi che, previa autorizzazione, intendono dirigere al predetto punto di sosta, devono iniziare la manovra tenendosi ad almeno 0.5 NM di distanza dalla rotta interessata dal transito delle unità in servizio di linea tra Isola del Giglio e Porto S. Stefano.
3. Le navi che intendono dirigere al punto di sosta di cui comma 1 devono procedere con velocità ridotta, prestando la massima attenzione, specialmente al transito dei traghetti, entrando all'interno dell'area dell'Isola del Giglio perimetrata dall'art 2 dell'Ordinanza n. 156/2012 (da ora semplicemente: "area perimetrata") in modo perpendicolare alla spezzata rappresentata dalla congiungente dei punti "I" ed "L" di cui all'art. 2 della precitata Ordinanza.
4. Le navi dovranno quindi procedere, in arrivo con Rv (rotta vera) ricompresa tra 190 e 200 - vedasi esempio riportato nello stralcio planimetrico allegato che forma parte integrante della presente Ordinanza – ed in partenza con Rv ricompresa tra 010 e 020 fino all'uscita dall'area perimetrata.

5. È fatto espresso divieto alle unità mercantili > 500 tsl adibite al trasporto passeggeri entrare o uscire nell'area perimetrata da punti di accesso differenti rispetto a quello individuato nel precedente comma.
6. Il comandante della nave non può assumere rotte diverse da quelle sopra menzionate, salvo che per ragioni legate alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla protezione dell'ambiente marino, avvisando immediatamente l'Autorità Marittima e riportandosi sulla rotta diretta una volta cessate le condizioni di cui al presente comma.
7. Le navi che intendono sbarcare i propri passeggeri nel porto di Isola del Giglio devono sostare, in modalità di posizionamento dinamico, con servizio di guardia in plancia durante tutto il periodo della sosta e sotto la responsabilità del Comandante della nave, sul punto di coordinate di cui al presente articolo;
8. È fatto divieto ad unità non munite della predetta strumentazione di fare ingresso nell'area perimetrata.
9. La strumentazione di posizionamento dinamico deve essere sempre in perfetta efficienza e, sotto la responsabilità del comandante della nave, durante tutto il periodo di permanenza all'interno dell'area perimetrata deve essere prontamente disponibile in plancia il personale all'uopo abilitato a manovrare.

Art. 3

(Destinazione della zona e del punto di sosta)

1. A decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza, la zona ed il punto di sosta - come individuati nei precedenti articoli 1 e 2 - sono destinati allo stazionamento delle navi mercantili > 500 tsl ed < 15.000 tsl, adibite al trasporto passeggeri, seguendo le procedure e le prescrizioni indicate nei successivi articoli, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri ed attività connesse, finalizzate a prevenire situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e per l'ecosistema marino.
2. Eventuali ingressi nella zona di sosta da parte di unità mercantili con caratteristiche differenti rispetto a quelle di cui al precedente comma 1, potranno essere valutate di volta in volta da questa Autorità Marittima.

Art. 4

(Procedure specifiche per la zona di sosta)

1. All'interno della zona di sosta può fare ingresso esclusivamente una unità per volta.
2. L'unità in ingresso all'area perimetrata dovrà attendere, prima di accedervi all'interno, che l'eventuale unità in uscita si sia allontanata di almeno 0.5 NM dal punto di uscita della suddetta area.
3. Le unità potranno sostare e dare luogo alle operazioni di trasbordo e trasporto passeggeri unicamente con condizioni meteomarine assicurate (mare calmo e vento assente).
4. Il trasferimento dei passeggeri bordo/terra e viceversa – la cui fattibilità in sicurezza è demandata al Comandante della nave – deve essere effettuato, per mezzo di unità minori, seguendo rotte dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il luogo di sosta e le ostruzioni del porto dell'Isola del Giglio, nel rispetto dei limiti alla navigazione definiti dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare di questa Autorità Marittima, in particolar modo con riferimento al rispetto della distanza minima dalla fascia di mare riservata alla balneazione.
5. Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa.
6. Durante le fasi del trasferimento dalla zona di sosta al porto e viceversa deve essere costantemente mantenuto il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto passeggeri.

7. Dal momento dell'ingresso, durante tutta la sosta e fino all'uscita, dall'area perimetrata, la nave dovrà assicurare servizio di prontezza operativa in plancia e ascolto continuo sul canale di lavoro VHF assegnato dall'operatore radio della Sala Operativa di UCG Porto S. Stefano, previa chiamata sul canale 16 che dovrà avvenire ad una distanza di 1 NM dal punto di ingresso della nave nell'area perimetrata.

Art. 5

(Rotte di avvicinamento e allontanamento)

1. Prima di entrare all'interno dell'area perimetrata e dirigere verso la zona di sosta individuata al precedente art. 1, i Comandanti delle navi passeggeri devono valutare la presenza delle condizioni meteo marine di cui al comma 3 del precedente art. 4 e, comunque, tali da consentire in tutta sicurezza l'effettuazione delle operazioni di sosta e successivo trasbordo e trasporto passeggeri da e per l'Isola del Giglio.
2. Il Comandante deve altresì verificare che le condizioni meteomarine risultino permissive alle suddette operazioni per tutta la permanenza all'interno della zona di sosta.
3. Il Comandante della nave, prima di intraprendere la manovra di ingresso nell'area perimetrata deve assicurarsi che la stessa e, in particolare, la zona di sosta sia sgombra dalla presenza di altre unità navali e da traffici.
4. Durante l'avvicinamento al punto di sosta, la nave deve tenere attivo l'assetto di manovra, mantenere una velocità ridotta (non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale), transitare a distanza di sicurezza da eventuali altre unità in zona.
5. Nel caso le condimeteo non consentissero le suddette operazioni di sosta e battellaggio, le unità potranno ridossarsi, sui punti di fonda A e B – come individuati su carta nautica - nel golfo di Talamone, ovvero nel punto di fonda assegnato di volta in volta dalla Sala Operativa di questa Autorità marittima nello specchio acqueo antistante il porto di Porto Ercole.
6. Nei casi previsti dal precedente comma 5 non sarà possibile effettuare operazioni di battellaggio e sbarco dei passeggeri presso i sorgitori di porto S. Stefano e Porto Ercole, se non già programmati e autorizzati.

Art. 6

(Procedure comuni per la zona ed il punto di sosta)

1. Qualora non già programmate, le navi passeggeri che intendano sostare all'interno della zona di sosta di cui alla presente Ordinanza, devono avanzare richiesta, per il tramite dell'Agenzia marittima raccomandataria, con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data di previsto arrivo.
2. Il Comando di bordo della nave autorizzata a sostare all'interno della zona di cui all'art. 1, arrivando alla distanza di 1 NM dal punto di ingresso nell'area perimetrata, deve contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 14 (lavoro), comunicando le seguenti informazioni:
 - a) Nome nave e nominativo internazionale;
 - b) Posizione;
 - c) Rotta e velocità;
 - d) Eventuali avarie;
 - e) Recapito telefonia mobile;
 - f) Ogni altro elemento ritenuto opportuno dal comando bordo ovvero richiesto dall'Autorità marittima.
3. Appena ultimata la manovra di ingresso, il Comando di bordo dovrà comunicare alla predetta Sala Operativa, via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 14 (lavoro) le seguenti informazioni:
 - a) Ora effettiva arrivo;
 - b) Condimeteo in zona;

- c) Coordinate geografiche punto di sosta;
 - d) Numero delle unità minori che saranno impiegate per il trasbordo/trasporto dei passeggeri.
4. Durante l'intero periodo di sosta della nave il Comando di bordo dovrà:
- a) Mantenere l'assetto di navigazione;
 - b) Mantenere l'ascolto radio continuo VHF sul canale 16 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
 - c) Tenere di guardia in plancia il personale addetto al sistema di posizionamento dinamico;
 - d) Mantenere in perfetta efficienza il complesso dei servizi di bordo, verificando il corretto funzionamento degli organi di governo, di propulsione e di posizionamento dinamico;
 - e) Garantire la presenza a bordo di personale in numero sufficiente e con qualifica tale da permettere l'effettuazione in sicurezza di qualunque tipo di manovra;
 - f) Prevedere un controllo continuo e sistematico, da parte dell'Ufficiale di guardia in plancia, della posizione di sosta al fine di garantire che la nave non esca, anche solo parzialmente, dalla zona di sosta;
 - g) Garantire che la nave mostri fanali e i segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG72);
 - h) Eseguire ronde ad intervalli costanti;
 - i) Adottare ogni utile precauzione al fine di consentire le operazioni in sicurezza, connesse alla sosta per la nave, per i passeggeri, per la tutela dell'ambiente marino;
 - j) Allontanarsi dalla zona di sosta in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine che non garantiscano la sicurezza delle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri.
5. È fatto obbligo al Comando bordo di informare immediatamente l'Autorità marittima in merito a qualsiasi avaria o evento che possa costituire pericolo, anche solo potenziale, per la vita umana in mare, per la sicurezza della nave o della navigazione, ovvero per l'ambiente marino.
6. A bordo delle navi da crociera in sosta non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità marittima, lavori di manutenzione con o senza l'uso di fiamma ad eccezione – in caso di urgente necessità – di modesti interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino un pericolo o un rischio di inquinamento del mare.
7. Per le navi da crociera in sosta è vietato effettuare qualunque tipo di operazione di rifornimento e/o travaso di sostanze inquinanti o pericolose.
8. Il Comando di bordo, al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri, immediatamente prima di lasciare il punto di sosta, deve contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 14 (lavoro). Il Comando di bordo deve altresì chiamare la predetta Sala Operativa al momento di uscita dall'area perimetrata.
9. L'osservanza della presente Ordinanza non esime dal rispetto di eventuali ulteriori divieti o prescrizioni comunque riportati sulla documentazione nautica vigente o adottati e notificati in relazione a situazioni contingenti locali.

Art. 7

(Misure di prevenzione ambientale)

1. Al fine di garantire una pronta risposta ad eventuali sversamenti prodotti dalle navi da crociera destinate o in sosta nella zona di cui all'art. 1 e fermi restando gli obblighi in capo al comandante della nave ed all'armatore di cui alla Legge 979/82, è fatto obbligo al richiedente di dotarsi di un piano di pronto intervento, da sottoporre all'approvazione della competente Autorità Marittima, che preveda almeno:
- a) La pronta disponibilità di dotazioni necessarie a garantire un primo diretto intervento di contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti prodotti da navi da crociera;
 - b) L'intervento in tempi ridotti e predeterminati, di ditta specializzata nel settore della tutela ambientale, preventivamente individuate ed all'uopo autorizzate;

c) Ogni ulteriore misura ritenuta utile allo scopo.

Art. 8
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alle disposizioni dettate nella presente Ordinanza sono perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che possano derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.
2. È fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le unità navali della Guardia Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di cui sopra.
3. La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Porto Santo Stefano, 06 giugno 2023

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Luigi BUTA

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

